

- Art. 1 - Costituzione - sede - delegazioni
- Art. 2 - Finalità e attività strumentali, accessorie e connesse
- Art. 3 - Patrimonio
- Art. 4 - Fondi gestione
- Art. 5 - Fondatore
- Art. 6 - Partecipanti istituzionali e partecipanti
- Art. 7 - Partecipanti esteri
- Art. 8 - Esclusioni e recesso
- Art. 9 - Organi
- Art. 10 - Presidente
- Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 - Convocazione equorum
- Art. 13 - Collegio Revisori dei Conti
- Art. 14 - Comitato Scientifico
- Art. 15 - Direttore Generale
- Art. 16 - Rapporti tra la Fondazione e l'Università "G.d'Annunzio"
- Art. 17 - Esercizio finanziario
- Art. 18 - Scritture contabili e di bilancio
- Art. 19 - Personale
- Art. 20 - Scioglimento e disposizioni finali
- Art. 21 - Rinvio
- Art. 22 - Norma transitoria

Art. 1 - Costituzione - sede - delegazioni

Su iniziativa dell'Università "Gabriele d'Annunzio", di seguito detta Università, con sede in Chieti, è costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del DPR 24 maggio 2001 relativo al "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato", una fondazione denominata Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio", con sede in Chieti, presso il Centro di Scienze dell'Invecchiamento - via Pescara.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed opera

esclusivamente nell'interesse della Università.

L'Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Università medesima.

La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2 - Finalità e attività strumentali, accessorie e connesse

In applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma secondo dello stesso articolo, la Fondazione dell'Università di Chieti persegue finalità di supporto alla didattica ed alla ricerca, nessuna esclusa.

Per il perseguimento delle sue finalità la Fondazione può, fra l'altro:

- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;
- sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Università mediante proprio personale amministrativo e di ricerca;
- promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;
- promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;

- promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative, che coinvolgono l'Università, promosse da altri soggetti;
- costituire Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

La Fondazione, inoltre, può svolgere le seguenti attività a favore e/o per conto dell'Università:

- acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, allo scopo di renderli disponibili per lo svolgimento delle attività dell'Università;
- svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca, anche mediante la messa a disposizione di proprio personale tecnico, amministrativo e di ricerca, con specifico riguardo a:
 1. promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
 2. promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
 3. realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
 4. promozione e supporto della attività di cooperazione scientifica e culturale dell'Università con istituzioni nazionali ed internazionali;
 5. realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione dell'Università, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell'Università, nonché alla attività di ricerca e clinico – assistenziale;
 6. supporto all'organizzazione di stage e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione nonché dal contributo versato annualmente dall'Ateneo;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Università, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del

patrimonio;

- dagli utili, derivanti da partecipazioni, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, da Enti nazionali e Comunitari per le finalità di formazione, aggiornamento, orientamento e per ogni altra attività della Fondazione.

La gestione del patrimonio si ispira al criterio dell'economicità.

Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili. Eventuali proventi e rendite sono utilizzate per il perseguimento degli scopi statutari, ivi comprese liberalità a favore dell'Università.

Art. 4 - Fondi di gestione

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

- di ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio effettuato dal Fondatore, da Partecipanti Istituzionali, da Partecipanti ovvero da altri soggetti, pubblici o privati;
- dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- dei proventi della propria attività, anche in regime di convenzione.

Art. 5 - Fondatore

E' Fondatore l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti - Pescara.

Art. 6 -Partecipanti istituzionali

Possono assumere la qualifica di "Partecipanti istituzionali", previo gradimento della Fondazione e della Università, enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione

della Fondazione.

Possono assumere la qualifica di "Partecipanti" gli enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse ritenuti congrui dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo criteri da esso stabiliti. Il contributo erogato dai soggetti Partecipanti può essere finalizzato al raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono essere coinvolti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione delle eventuali articolazioni interne della Fondazione e nel raggiungimento degli obiettivi specificamente finanziati.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 7 - Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione

assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 9 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio dei revisori dei conti;
 - il Comitato Scientifico;
 - il Direttore Generale.
-

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, nominato dall'Università, resta in carica cinque anni ed ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, ed in qualsiasi grado di giudizio.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente, inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sovrintende all'amministrazione della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente.

La composizione è la seguente:

- il Presidente;
- due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- due membri nominati dal Senato Accademico dell'Università;
- un membro designato dal Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'insediamento dei due terzi dei membri di spettanza dell'Università.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di

Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica quattro anni accademici, salvo il Presidente, e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio provvede a:

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Generale;
- nominare, al proprio interno, il Vice Presidente;
- approvare il regolamento della Fondazione, predisposto dal Direttore Generale;
- stabilire i criteri ed i requisiti per assumere la qualifica di Partecipante;
- nominare il Direttore Generale ai sensi dell'art. 15 del presente statuto;
- individuare i dipartimenti operativi della Fondazione e procedere alla nomina dei Responsabili;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al suo interno un Comitato esecutivo composto da cinque componenti fra cui il Presidente ed il Vice Presidente, cui affidare il compito di istruire le questioni più complesse, quali:

1. l'elaborazione dei piani annuali e pluriennali di attività della Fondazione;
2. la illustrazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio finanziario;
3. le altre funzioni che il Consiglio di Amministrazione intenda delegare.

Eventuali modifiche dello Statuto della Fondazione sono deliberate dall'Università, sentito il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca.

Art. 12 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché siano presenti i due terzi dei membri nominati dal Fondatore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla Legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è organo a cui spetta il controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio dei Revisori sono designati secondo le seguenti modalità:

- il Presidente del Collegio è nominato dal Fondatore nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dell'Università.
- due componenti designati dal Fondatore e scelti tra i dipendenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile.

I Revisori durano in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà alla sua nomina ai sensi del comma terzo del presente articolo. Detto membro resterà in carica fino allo scadere del termine previsto per gli altri.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 14 - Comitato Scientifico

1. E' organo consultivo della Fondazione, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione e composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 10. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente sceglie e nomina i membri tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione. Un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e tre componenti sono designati dal Senato Accademico dell'Università.

2. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, per esaminare il programma annuale della attività predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio di Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, o da un suo delegato, e alle sue riunioni può assistere il Direttore

generale.

Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato Scientifico formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

Al Comitato Scientifico viene illustrato il Bilancio Consuntivo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Art. 15 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed è responsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione.

Al Direttore Generale competono, in particolare:

- la direzione delle strutture organizzative;
- la gestione del personale, inclusa la proposta del relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Amministrazione;
- la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e forniture necessari per la realizzazione dei programmi.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 16 - Rapporti tra la Fondazione e l'Università "Gabriele d'Annunzio"

L'Università "Gabriele d'Annunzio" definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste

ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

L'"Università Gabriele d'Annunzio" approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal Consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività, deve comunque essere conforme alle linee guida determinate dall'Università "Gabriele d'Annunzio" ai sensi del comma 1.

Al termine di ogni biennio, verifica, secondo le previsioni contenute nel presente statuto, l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento dei provvedimenti di cui al comma 4 del presente articolo riservandosi di agire eventualmente ai sensi del Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I rapporti tra l' "Università Gabriele d'Annunzio" e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività, nonché le modalità per adottare i conferimenti di beni da parte dell'Università sono stabiliti con deliberazioni di volta in volta assunte dagli Organi di Governo dell'Università da recepirsi convenzionalmente dalla Fondazione.

I predetti provvedimenti stabiliranno le modalità di conferimento dei beni, delle strutture e degli impianti dell'Università alla Fondazione, necessari al proseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma.

Le deliberazioni potranno prevedere che venga istituito un comitato guida composto da quattro membri di cui due designati dall' "Università Gabriele d'Annunzio", due designati dalla Fondazione, con il compito di verificare lo stato di avanzamento dell'attività programmata.

La Fondazione potrà altresì sviluppare iniziative prospettate dagli altri enti fondatori, purché coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione e finanziariamente sostenibili, per il raggiungimento degli obiettivi che trovino autonomia di finanziamento, purché coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 17 - Esercizio finanziario

Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

In conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio entro il 30 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio. In presenza di particolari ragioni l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.

Art. 18 - Scritture contabili e di bilancio

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. Il bilancio deve essere certificato da società abilitata. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, a cura degli amministratori, all'Università.

Art. 19 - Personale

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, inclusi quelli che operano nelle strutture scientifiche e tecnologiche dell'Università, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

L'eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale dell'Università presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal contratto regolamento del personale tecnico-amministrativo dell'Università, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell'Università.

Art. 20 - Scioglimento e disposizioni finali

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

Per l'esecuzione della liquidazione il Fondatore nomina uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività dell'Università secondo le previsioni contenute nel presente Statuto.

L'Università provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione e nel presente statuto non possono attuarsi.

L'Università, sentiti gli amministratori, promuove l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 21 - Rinvio

La Fondazione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

Art. 22 - Norma transitoria

In via transitoria, la Fondazione potrà operare mediante l'attività svolta dal Presidente, e dai Consiglieri rispettivamente nominati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico dell'Università, nominati nell'atto costitutivo, coadiuvati dal Direttore Generale.